

DECRETO REVISIONE SANZIONI: LE NUOVE SOGLIE DI PUNIBILITÀ PER OMESSI VERSAMENTI, INDEBITA COMPENSAZIONE E OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI, PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIZIE, IL CALCOLO DELL'IRPEF PER I SOGGETTI RESIDENTI RISPONDENTI ALLA DIRETTIVA EUROPEA "SCHUMACKER"; DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE: RISCOSSIONE SOSPESA PER CHI SI TRASFERISCE ALL'ESTERO E LE AGEVOLAZIONI PER CHI TORNA IN ITALIA DISCIPLINATE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IL DURC RILASCIATO IN REGIME DI CONCORDATO PREVENTIVO, L'ABROGAZIONE DELL'ASPI E LE SEMPLIFICAZIONI DEL JOBS ACT

Le nuove soglie di punibilità per i reati di omesso versamento ritenute e IVA, indebita compensazione e occultamento o distruzione dei documenti contabili; la proroga al 22 ottobre per il credito d'imposta per le strutture ricettizie, il calcolo dell'IRPEF per i soggetti residenti rispondenti alla direttiva europea "Schumacker", la sospensione della riscossione per chi si trasferisce all'estero e le agevolazioni per chi torna in Italia disciplinate dal decreto internazionalizzazione delle imprese, il DURC rilasciato in regime di concordato preventivo, l'abrogazione dell'ASpI e le semplificazioni del Jobs Act costituiscono le principali novità degli ultimi giorni

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sanzioni – nuove soglie di reato per omessi versamenti, indebita compensazione e distruzione documentale • Proroga del credito d'imposta per le strutture turistico-alberghiere • Decreto internazionalizzazione – La sospensione della 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sanzioni – nuove soglie di reato per omessi versamenti, indebita compensazione e distruzione documentale • JOBS ACT – D.lgs.151/2015 Semplificazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto revisione sanzioni – nuove soglie di reato per omessi versamenti, indebita compensazione e distruzione documentale • Calcolo IRPEF per i c.d. residenti "Schumacker" • Decreto internazionalizzazione – La sospensione della

<p>riscossione per trasferimento all'estero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto internazionalizzazione – Il trasferimento della residenza in Italia • Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti su Skype • Le istruzioni INPS sulle domande di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa • DURC e concordato preventivo • JOBS ACT – D.lgs.151/2015 Semplificazioni 		<p>riscossione per trasferimento all'estero</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASpl: abrogata dal 24 settembre 2015 • JOBS ACT – D.lgs.151/2015 Semplificazioni
---	--	---

SOMMARIO

<p>1. DECRETO REVISIONE SANZIONI – NUOVE SOGLIE DI REATO PER OMESSI VERSAMENTI, INDEBITA COMPENSAZIONE E DISTRUZIONE DOCUMENTALE</p>	<p>Pag.3</p>
<p>2. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE</p>	<p>Pag.4</p>
<p>3. DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO</p>	<p>Pag.5</p>
<p>4. CALCOLO IRPEF PER I C.D. RESIDENTI "SCHUMACKER"</p>	<p>Pag.5</p>
<p>5. DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA</p>	<p>Pag.7</p>
<p>6. IL DATORE DI LAVORO NON PUO' SPIARE LE CONVERSAZIONI DEI DIPENDENTI SU SKYPE</p>	<p>Pag.7</p>
<p>7. DURC E CONCORDATO PREVENTIVO</p>	<p>Pag.9</p>
<p>8. LE ISTRUZIONI INPS SULLE DOMANDE DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA</p>	<p>Pag.10</p>
<p>9. ASPI: ABROGATA DAL 24 SETTEMBRE 2015</p>	<p>Pag.11</p>
<p>10. JOBS ACT – D.LGS.151/2015: SEMPLIFICAZIONI</p>	<p>Pag.11</p>

1. DECRETO REVISIONE SANZIONI – NUOVE SOGLIE DI REATO PER OMESSI VERSAMENTI, INDEBITA COMPENSAZIONE E DISTRUZIONE DOCUMENTALE

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato su G.U. n. 233 il D.lgs. 158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano a partire dal 22 ottobre 2015.

1.1 Omesso versamento delle ritenute

In materia di omesso versamento di ritenute (certificate ovvero dovute ma non risultanti dalla certificazione annuale), l'art.10-bis del D.lgs. 74/2000, come modificato dall'art.7 del D.lgs. 158/2015, dispone la reclusione da sei mesi a due anni per il sostituto d'imposta che non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta (la soglia precedente era pari a 50.000 euro); nel conteggio della soglia rilevano sia le ritenute dovute sulla base della certificazione annuale sia quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

1.2 Omesso versamento dell'IVA

L'art.8 del D.lgs. 158/2015 sostituisce l'art.10-ter del D.lgs. 74/2000, prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l'IVA come da dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Prima della riforma il limite suddetto era pari a 50.000 euro.

1.3 Indebita compensazione

L'art.9 del D.lgs. 158/2015 modifica l'art.10-quater del D.lgs. 47/2000 e prevede la punibilità con la reclusione da sei mesi a due anni di chi non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione in F24, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Lo stesso limite vale per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Prima della riforma, al fine del superamento della soglia, le due fattispecie di crediti venivano sommate insieme.

1.4 Occultamento o distruzione dei documenti contabili

L'art.6 del decreto apporta alcune modifiche all'art.10 del D.lgs.74/2000, inasprendo la pena in caso di occultamento o distruzione dei documenti contabili. Tale reato, infatti, finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e l'IVA, nonché ad impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (prima della riforma la reclusione minima prevista per il reato era di sei mesi e quella massima era di cinque anni).

2. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

In data 7 ottobre 2015 è stata comunicata dal MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) la proroga della scadenza per la compilazione e l'invio delle istanze di ammissione al TAX Credit Riquilificazione, ossia il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive in relazione alle spese sostenute nel 2014.

L'agevolazione in questione è stata introdotta dall'art.10 del DL 83/2014 e consiste in un credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel 2014,2015 e 2016 dalle imprese alberghiere (esistenti al 1° gennaio 2012) per la riqualificazione della struttura:

- interventi di ristrutturazione edilizia, quali manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, co. 1, del DPR n. 380/2001;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali eliminazione di barriere sensoriali e della comunicazione nonché l'eliminazione degli ostacoli fisici che creano disagio per la mobilità;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali riqualificazione energetica e sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione;
- spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

Con il comunicato del 7 ottobre il Ministero ha prorogato la scadenza di presentazione della domanda per le imprese che, pur essendo Residenza turistico alberghiera oppure Villaggio albergo, risultano iscritte alla Camera di commercio con codice ATECO 55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) invece che con codice 55.1 (Alberghi e strutture simili), nonché per i Residence registrati con codice 55.2.

Dunque, per tutti i soggetti di cui ai codici ATECO 55.1 e 55.2 la registrazione e la compilazione delle istanze sul portale va fatta entro le ore 16 del 16 ottobre 2015 (prima era il 9 ottobre) tramite il Portale dei procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>. Il click day (per l'invio della domanda) è attivo dalle ore 10 del 19 ottobre alle ore 16 del 22 ottobre.

Sono comunque esclusi dall'agevolazione i seguenti soggetti con codice ATECO 55.2:

- 55.20.2 Ostelli della gioventù
- 55.20.3 Rifugi di montagna
- 55.20.4 Colonie marine e montane
- 55.20.51 tutte le voci esclusi i residence
- 5.20.5 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Si ricorda che...



E' stato introdotto per le strutture turistico alberghiere anche un credito d'imposta per le spese di digitalizzazione - Tax credit digitalizzazione - di cui all'art.9 del DL 83/2014.

3. DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

L'art. 11 del D.lgs.147/2015 ha previsto, a partire dal 7 ottobre 2015, l'estensione territoriale della sospensione della riscossione anche agli Stati facenti parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza ai fini delle imposte sui redditi. Precedentemente la norma, prevista all'art.166 c.2-quater del TUIR, riduceva la sua portata ai soli Stati membri dell'Unione europea.

A ciò il decreto aggiunge che tale disposizione si applica anche "al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo". In tal caso, ai fini della riscossione, i componenti dell'azienda o del complesso aziendale si considerano realizzati al valore normale (ex art.179 c.6 del TUIR).

4. CALCOLO IRPEF PER I C.D. RESIDENTI "SCHUMACKER"

In data 5 ottobre 2015 su G.U. n.231 è stato pubblicato il decreto 21 settembre 2015 del MEF, decreto attuativo del nuovo comma 3-bis dell'art.24 del TUIR, in materia di determinazione dell'imposta per i soggetti non residenti.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Legge 161/2014, all'art.24 del TUIR dispone che, il reddito IRPEF per i soggetti residenti in uno Stato dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, si calcoli in base alle disposizioni ordinarie previste dagli articoli da 1 a 23 del codice civile, purché:

- il reddito prodotto in Italia dal contribuente sia almeno pari al 75% del suo reddito complessivo;

- il contribuente non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo di cui al primo punto, il decreto chiarisce che rilevano sia i redditi indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza, sia i redditi dichiarati nel Paese di produzione. I redditi prodotti all'estero, oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

Ai soggetti in questione, così detti residenti "Schumacker", sono riconosciuti gli oneri deducibili ai fini Irpef ordinariamente previsti per i soggetti residenti, nonché le detrazioni d'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art.12 del TUIR, purché rilascino al proprio sostituto d'imposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:

- lo Stato di residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

In caso di controlli della Guardia di Finanza tali soggetti saranno tenuti a presentare le dichiarazioni o le certificazioni dei redditi del periodo d'imposta interessato italiane o straniere, l'eventuale bilancio relativo all'attività d'impresa svolta all'estero.

Si ricorda che...



I residenti Schumacker costituiscono un'eccezione alle disposizioni previste dall'art.24 del TUIR, secondo cui per i non residenti sono deducibili esclusivamente gli oneri di cui alle lettere a), h), i) e l) dell'art.10 TUIR e sono detraibili esclusivamente gli oneri di cui all'art.13, art.15 lettere a), b), g), h), h-bis) ed i) ed art.16-bis..

5. DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE: IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA

Il decreto internazionalizzazione (D.lgs.147/2015), all'art.12, ha aggiunto al DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) l'art.166-bis rubricato "Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato", le cui disposizioni si applicano fin dal periodo d'imposta in corso (2015).

Il nuovo articolo del TUIR stabilisce che gli imprenditori commerciali che provengono dagli Stati o dai territori presenti nella lista dell'art.11 c.4 lett.c) del D.lgs.239/1996 e si trasferiscono in territorio italiano acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi e "assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9".

Se provengono da Stati o territori diversi dai suddetti:

- qualora esista un accordo preventivo con questi paesi (art.31-ter del DPR 600/1973, introdotto dal decreto internazionalizzazione in esame) nulla cambia e il valore delle attività e delle passività sarà assunto sempre pari al valore normale ex art.9 del TUIR;
- qualora non esista tale accordo, il valore delle attività e passività trasferite sarà assunto:
 - per le attività in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale determinato sempre ai sensi dell'art.9 del TUIR;
 - per le passività in misura pari al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.

Si ricorda che...



Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di segnalazione per i valori di attività e passività e, in caso di omessa o incompleta segnalazione degli stessi, verrà applicata la sanzione pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (ex art.8 c.3-bis D.lgs.471/1997).

6. IL DATORE DI LAVORO NON PUO' SPIARE LE CONVERSAZIONI DEI DIPENDENTI SU SKYPE

Le comunicazioni di tipo elettronico e telematico devono essere considerate come corrispondenza e godono del diritto alla segretezza sancito dalla Costituzione.

Così si esprime il Garante Privacy, accogliendo, con provvedimento del 4 giugno 2015, il ricorso di una lavoratrice, la quale lamentava che la prova del suo licenziamento fosse stata acquisita illecitamente attraverso il controllo delle sue conversazioni via Skype avute con clienti/fornitori.

Il Garante chiarisce, nel suo provvedimento, che il datore di lavoro non può controllare i suoi dipendenti spiando le loro conversazioni via Skype, in quanto il trattamento dei dati personali, in tal modo ottenuti, viene effettuato in modo illecito. Il datore di lavoro infatti aveva installato un software sul computer dato in dotazione alla dipendente (quando la stessa era in ferie) che permetteva di visualizzare le conversazioni della stessa, comprese quelle effettuate da postazioni poste fuori dal luogo di lavoro.

Una procedura, secondo il Garante, che si pone in palese contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, oltre che con la stessa policy aziendale, accolta anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro, la quale policy vietava "l'utilizzo di strumenti informatici, quale presupposto per l'adozione di forme di controllo [...] ovvero di misure disciplinari ai dipendenti" che, invece, nel caso "de qua" sono stati intenzionalmente utilizzati al fine di procurarsi illecitamente informazioni poste a base del "più grave tra i provvedimenti disciplinari, ossia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo" .

Ma vi è di più. Il Garante nel suo provvedimento equipara le comunicazioni via Skype alla posta elettronica, e quindi alla corrispondenza, stabilendo che nelle "comunicazioni inviate e ricevute dal dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa, deve essere garantito un elevato livello di tutela atto ad impedire, in un'ottica di bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di lavoro e in attuazione dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata".

Il provvedimento del Garante, peraltro, si pone in linea anche con quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro in merito alle nuove disposizioni contenute nei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act (legge n.183/2014), che modificano l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970). In base ai chiarimenti del Ministero, infatti, l'installazione di software di controllo a distanza sugli strumenti di lavoro dei dipendenti deve essere previamente comunicata al lavoratore, mentre i dati raccolti potranno essere usati solo per scopi organizzativi e produttivi, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Secondo questo provvedimento, le conversazioni telematiche, via Skype, devono considerarsi alla stregua di quelle intercorse mediante corrispondenza, pertanto, quando vengono installati software di controllo, anche in relazione a mezzi di comunicazione

come Skype, vale quanto disposto dal Garante nelle linee guida per posta elettronica e internet, dunque, in tali casi, si rende necessario informare previamente il lavoratore, sentire i sindacati o la Direzione Territoriale del Lavoro, inserire specifiche regole nella policy aziendale e rispettarle, adottando tutti gli opportuni accorgimenti previsti dal Garante.

7. DURC E CONCORDATO PREVENTIVO

L'INPS, con il messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, afferma l'obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l'omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempri l'integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio.

Anche qualora i crediti privilegiati INPS e INAIL risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all'art. 184 L.F.:

"Effetti del concordato per i creditori

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (1).

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall'art.3, co.2, lett.b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" già contemplata all'art.5, co.2, lett.b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l'eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell'art. 183 L.F.

Si ricorda che...



La descrizione dell'orientamento ministeriale rappresenta l'occasione per ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell'Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso.

8. LE ISTRUZIONI INPS SULLE DOMANDE DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

L'INPS con messaggio 5919 del 24 settembre 2015 fornisce le prime istruzioni in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 148/2015. In particolare, l'Istituto precisa che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti il 24 settembre 2015 possono continuare ad essere presentate dalle aziende secondo le previgenti disposizioni.

Gli eventi verificatisi a partire dal 24 settembre dovranno seguire la nuova disciplina e dunque le domande dovranno essere corredate dall'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. A tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata alla sospensione/riduzione.

I dati da riportare sono illustrati in un documento tecnico messo a disposizione on-line dall'INPS e denominato "Tracciato per invio beneficiari".

Il documento tecnico è reperibile su internet:

- per le domande di CIG ordinaria: servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" - "Tracciato per invio beneficiari";
- per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà link "Invio domande fondi di solidarietà - area di download", nella cartella .zip "allegati in formato .pdf" - "Tracciato per invio beneficiari".

Si ricorda che...



L'INPS precisa che le aziende potranno fornire l'elenco degli addetti all'unità produttiva anche in una fase successiva all'invio delle domande stesse.

9. ASPI: ABROGATA DAL 24 SETTEMBRE 2015

L'INPS, con Messaggio 6024 del 30 settembre 2015, comunica l'abrogazione dell'indennità ASpI così come previsto dal d.lgs. 148/2015. A far data dal 24 settembre 2015, l'INPS non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi.

In merito alle domande presentate per periodi che contengono giornate successive alla data del 23 settembre 2015, la liquidazione sarà effettuata automaticamente dalla procedura prendendo in considerazione solo i giorni fino al 23 settembre 2015.

Le richieste di "indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi" potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, ossia entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.

10. JOBS ACT – D.LGS.151/2015: RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, gli ultimi Decreti Legislativi su delega della Legge n. 183/2014.

10.1 Lavoratori beneficiari

Si tratta di lavoratori con contratto di lavoro subordinato anche in apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Alla ripresa dell'attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita. Gli apprendisti sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale.

I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale condizione non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

10.2 Misura dell'indennità

Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate ed è calcolato secondo le modalità previgenti. Resta fermo anche il massimale previsto dalla legge n. 427/1980.

10.3 Durata massima

Per ciascuna unità produttiva il trattamento non potrà superare la durata complessiva di 24 mesi (non più 36) in un quinquennio mobile. I trattamenti fruiti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, non concorrono al raggiungimento del limite di durata se non per la parte del periodo autorizzato post decreto.

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per quelle industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei, il trattamento non può superare i 30 mesi in un quinquennio mobile.

10.4 Contribuzione

Viene stabilito un contributo addizionale a carico delle imprese sempre più crescente in relazione alla durata del ricorso all'integrazione salariale:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% della retribuzione globale oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 in un quinquennio mobile;
- 15% della retribuzione globale oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

10.5 Modalità di erogazione e termine per il rimborso

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga che verranno rimborsate alla ditta dall'INPS o conguagliate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il termine per il conguaglio o per la richiesta di rimborso è di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi decorrono da tale data.

Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto con il connesso assegno per il nucleo familiare, in presenza di documentate difficoltà finanziarie da parte dell'azienda, qualora questa ne faccia richiesta.

Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del Lavoro può autorizzare il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, in presenza di documentate difficoltà finanziarie da parte dell'azienda.

10.6 Politiche attive

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali con riduzione lavorativa superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale, svolge attività di lavoro autonomo o subordinato, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato.

Nel caso in cui il lavoratore non comunichi preventivamente alla sede territoriale INPS lo svolgimento di attività lavorativa, decade dal trattamento di integrazione.

10.7 Integrazioni salariali ordinarie

A chi si applicano?

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e relativi obblighi contributivi si applica a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Causali

- a) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Durata

Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Tali disposizioni non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere k), l), ed m).

Nei limiti di durata definiti nei precedenti commi, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale

Contribuzione

A carico delle imprese di cui all'art. 10 è stabilito un contributo ordinario differente per settore di inquadramento e numero di dipendenti impiegati e un contributo addizionale. Lo stesso non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.

Informazione e consultazione sindacale

Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Procedimento

L'impresa presenta in via telematica all' INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall' INPS ai Centri per l'impiego.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall' inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.